

## Il Presidente

...*omissis...*

Fascicolo ANAC n. 3411/2025

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di ...*omissis...* in merito alla possibilità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'ex Sindaco per lo svolgimento delle funzioni di RUP (prot. n. 101996 del 14 luglio 2025).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 101996 del 14 luglio 2025 - avente ad oggetto l'eventuale accertamento della responsabilità disciplinare dell'ex Sindaco del Comune di ...*omissis...* – si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che l'Autorità non è competente in via generale ad esprimere pareri in tema di responsabilità disciplinare. Tuttavia, tenuto conto che il quesito scaturisce da un procedimento di vigilanza in materia di contratti pubblici avviato da A.N.AC. e in un'ottica di leale collaborazione, si espongono le seguenti riflessioni.

La responsabilità disciplinare attiene alla gestione del rapporto di pubblico impiego ed è regolata dagli artt. 55 e ss. d.lgs. n. 165/2001. In particolare, il legislatore ha stabilito che è assoggettato a tale forma di responsabilità il dipendente legato ad una pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Ciò trova conferma, in primo luogo, nelle diverse tipologie di sanzioni comminabili a conclusione del procedimento disciplinare, che presuppongono necessariamente la costanza di un contratto di lavoro. In tal senso depone, peraltro, l'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 62/2013 laddove implicitamente rileva che la violazione del Codice di comportamento da parte dei collaboratori esterni non è fonte di responsabilità disciplinare – stante l'assenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione - ma produce la risoluzione o la decadenza del rapporto, da prevedersi espressamente negli atti di incarico o nei contratti di collaborazione.

Nel caso di specie, dunque, deve escludersi la configurabilità di una responsabilità disciplinare a carico dell'ex Sindaco, mancando un rapporto di pubblico impiego tra quest'ultimo e il Comune di ...*omissis...* ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Al riguardo preme chiarire che il riferimento ai profili disciplinari contenuto nella comunicazione degli esiti istruttori, trasmessa dall'Autorità con nota prot. n. 95188 del 27 giugno 2025 ("paiono emergere profili di

*responsabilità in capo al RUP dei lavori in esame, in relazione agli atti dal medesimo redatti e validati (compresa l'emissione dei CEL e la relativa trasmissione degli stessi alle banche dati ANAC), responsabilità che possono rilevare sotto il profilo disciplinare, amministrativo, contabile, fermo restando la possibile rilevanza penalistica delle condotte"), va inteso come invito rivolto all'amministrazione comunale affinché verifichi la sussistenza di tutti i presupposti per l'attivazione del relativo procedimento, ivi compreso il rapporto di pubblico impiego.*

Per contro, vale evidenziare che gli amministratori locali sono soggetti alla giurisdizione contabile al pari dei dipendenti pubblici (art. 1, comma 4, l. n. 20/1994). È fatta salva, dunque, la possibilità di sottoporre la questione alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità erariali.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente